

▼ **M16**

CAPITOLO 31

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI, ECHINODERMI, TUNICATI E GASTEROPODI MARINI VIVI E DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA TALI ANIMALI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO MOL-HC)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinataro/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Riferimento del documento commerciale Codice ISO del paese	
	I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente	☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano ☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano ☐ Centro di spedizione ☐ Ulteriore trasformazione			
I.21. ☐ Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. ☐ Per il mercato interno I.23.		
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita Codice NC Specie Deposito frigorifero Tipo di trattamento Data di raccolta/di produzione ☐ Consumatore finale Natura del prodotto Impianto di fabbricazione Tipo di imballaggio Numero di colli Lotto n.			

▼ M16

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	⁽¹⁾ [II.1. Attestato di sanità pubblica <i>(Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi e dei prodotti di origine animale ottenuti da tali animali)</i> Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che [i molluschi bivalvi vivi] ⁽⁴⁾ [gli echinodermi vivi] ⁽⁴⁾ [i tunicati vivi] ⁽⁴⁾ [i gasteropodi marini vivi] ⁽⁴⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi] ⁽⁴⁾ di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: a) sono stati ottenuti in regioni o in paesi che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [molluschi bivalvi vivi] ⁽⁴⁾ [echinodermi vivi] ⁽⁴⁾ [tunicati vivi] ⁽⁴⁾ [gasteropodi marini vivi] ⁽⁴⁾ [prodotti di origine animale ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi] ⁽⁴⁾ ed elencati nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione; b) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; c) sono stati raccolti, all'occorrenza stabulati e trasportati conformemente all'allegato III, sezione VII, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004; d) ⁽⁴⁾ [sono stati manipolati, all'occorrenza depurati, e imballati conformemente all'allegato III, sezione VII, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;] ⁽⁴⁾ oppure [sono stati preparati, trasformati, congelati e scongelati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;] e) soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004, [all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004] ⁽⁴⁾ e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione; f) sono stati imballati, conservati e trasportati in conformità [all'allegato III, sezione VII, capitoli VI e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004] ⁽⁴⁾ [all'allegato III, sezione VIII, capitoli VI, VII e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004] ⁽⁴⁾; g) sono stati marcati ed etichettati conformemente [all'allegato II, sezione I, e all'allegato III, sezione VII, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 853/2004] ⁽⁴⁾ [all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004] ⁽⁴⁾; h) sono pettinidi, gasteropodi marini ed echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo IX, del regolamento (CE) n. 853/2004; i) provengono da una zona di produzione di classe [A] ⁽⁴⁾ [B] ⁽⁴⁾ o [C] ⁽⁴⁾ conformemente all'articolo 52 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione al momento della loro raccolta <i>(indicare la classificazione della zona di produzione al momento della raccolta)</i> (tranne che per i pettinidi, i gasteropodi marini e gli echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate); j) hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui [agli articoli da 51 a 66 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 o all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione] ⁽⁴⁾ [agli articoli 69, 70 e 71 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627] ⁽⁴⁾; k) rispettano le garanzie relative all'acquacoltura previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine degli animali e dei prodotti di cui alla parte I sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e sono contrassegnati da una "M" per la categoria "acquacoltura".] ⁽⁴⁾ ⁽¹⁴⁾ [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione <i>(Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei molluschi bivalvi vivi, degli echinodermi vivi, dei tunicati vivi, dei gasteropodi marini vivi provenienti dall'acquacoltura a terra e dei prodotti di origine animale da essi derivati)</i> Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che [i molluschi bivalvi vivi] ⁽⁴⁾ [gli echinodermi vivi] ⁽⁴⁾ [i tunicati vivi] ⁽⁴⁾ [i gasteropodi marini vivi] ⁽⁴⁾ provenienti dall'acquacoltura a terra e i prodotti di origine animale da essi derivati di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali di acquacoltura da cui		

▼ M16

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

derivano i prodotti non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]

⁽²⁾ **[II.2. Attestato di sanità animale per molluschi bivalvi vivi di specie elencate ⁽³⁾ destinati al consumo umano e prodotti di origine animale ottenuti da tali molluschi destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione prima del consumo umano, esclusi i molluschi selvatici e i loro prodotti sbarcati da pescherecci]**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.2.1. secondo le informazioni ufficiali, [gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁴⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁴⁾ soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:

II.2.1.1. provengono da [uno stabilimento] ⁽⁴⁾ [un habitat] ⁽⁴⁾ non soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale o in seguito al verificarsi di casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e alle malattie emergenti;

II.2.1.2. [gli animali acquatici non sono destinati ad essere abbattuti] ⁽⁴⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi sono stati ottenuti da animali che non erano destinati ad essere abbattuti] ⁽⁴⁾ nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

⁽⁴⁾ [II.2.2. [gli animali di acquacoltura di cui alla parte I] ⁽⁴⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁴⁾ soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.2.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura [registrato] ⁽⁴⁾ [riconosciuto] ⁽⁴⁾ dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare e mantenere aggiornata, per almeno tre anni, una documentazione contenente informazioni riguardanti:

- a) le specie, le categorie e il numero di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento;
- b) i movimenti di animali acquatici in entrata e di animali di acquacoltura in uscita dallo stabilimento;
- c) la mortalità nello stabilimento;

II.2.2.2. provengono da uno stabilimento di acquacoltura oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento.]

II.2.3. Prescrizioni generali in materia di sanità animale

[Gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁴⁾ [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁴⁾ soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:

⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾ [II.2.3.1. sono soggetti alle prescrizioni di cui al punto II.2.4 e provengono da [un paese contrassegnato] ⁽⁴⁾ [un territorio contrassegnato] ⁽⁴⁾ [una zona contrassegnata] ⁽⁴⁾ [un compartimento contrassegnato] ⁽⁴⁾ dal codice _____ ⁽⁵⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, figura nell'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di tali [animali acquatici] ⁽⁴⁾ [prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi] ⁽⁴⁾];

⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾ oppure [II.2.3.1. sono soggetti alle prescrizioni di cui al punto II.2.4 e provengono da [un paese contrassegnato] ⁽⁵⁾ [un territorio contrassegnato] ⁽⁵⁾ [una zona contrassegnata] ⁽⁵⁾ [un compartimento contrassegnato] ⁽⁵⁾ dal codice _____ ⁽⁷⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, figura nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per il transito attraverso l'Unione di tali [animali acquatici]

▼ M16

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

	⁽⁵⁾ [prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi] ⁽⁵⁾ la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione;] ⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾ [II.2.3.2. sono animali acquatici sottoposti ad ispezione clinica in conformità all'articolo 166 del regolamento delegato (UE) 2020/692 nelle 72 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, e durante l'ispezione non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili e, in base alla documentazione pertinente dello stabilimento, non vi erano indicazioni di malattie;] ⁽⁸⁾ [II.2.3.3. sono animali acquatici spediti nell'Unione direttamente dal luogo di origine;] II.2.3.4. non sono stati a contatto con animali acquatici di stato sanitario inferiore. ⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾ [II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità ⁽⁴⁾ [II.2.4.1. Prescrizioni per le specie elencate ⁽³⁾ per l'infezione da <i>Mikrocytos mackini</i> o l'infezione da <i>Perkinsus marinus</i> [Gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁴⁾ [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁴⁾ provengono da [un paese dichiarato] ⁽⁴⁾ [un territorio dichiarato] ⁽⁴⁾ [una zona dichiarata] ⁽⁴⁾ [un compartimento dichiarato] ⁽⁴⁾ indenne da [infezione da <i>Mikrocytos mackini</i>] ⁽⁴⁾ [infezione da <i>Perkinsus marinus</i>] ⁽⁴⁾ conformemente a condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 66 o all'articolo 73, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e, nel caso degli animali acquatici, tutte le specie elencate ⁽³⁾ per la malattia o le malattie pertinenti: a) sono introdotte da un altro paese o territorio, oppure da un'altra zona o un altro compartimento dello stesso, dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie; b) non sono vaccinate contro [tale malattia] ⁽⁴⁾ [tali malattie] ⁽⁴⁾.] ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾ [II.2.4.2. Prescrizioni per le specie elencate ⁽³⁾ per l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>, l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i> o l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i> [Gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁴⁾ [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁴⁾ provengono da [un paese dichiarato] ⁽⁴⁾ [un territorio dichiarato] ⁽⁴⁾ [una zona dichiarata] ⁽⁴⁾ [un compartimento dichiarato] ⁽⁴⁾ indenne da [infezione da <i>Marteilia refringens</i>] ⁽⁴⁾ [infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] ⁽⁴⁾ [infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] ⁽⁴⁾ in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e, nel caso degli animali acquatici, tutte le specie elencate ⁽³⁾ per la malattia o le malattie pertinenti: a) sono introdotte da un altro paese o territorio, oppure da un'altra zona o un altro compartimento dello stesso, dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie; b) non sono vaccinate contro [tale malattia] ⁽⁴⁾ [tali malattie] ⁽⁴⁾.] ⁽⁴⁾ ⁽¹⁰⁾ [II.2.4.3. Prescrizioni per le specie ⁽¹¹⁾ sensibili all'infezione da <i>Ostreid herpes virus 1 µvar</i> (<i>OsHV-1 µvar</i>) [Gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁴⁾ [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁴⁾ provengono da [un paese] ⁽⁴⁾ [un territorio] ⁽⁴⁾ [una zona] ⁽⁴⁾ [un compartimento] ⁽⁴⁾ che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda l'OsHV-1 µvar, necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione conformemente all'articolo 175 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e in relazione a tale malattia lo Stato membro, o una zona di esso, è elencato [nell'allegato I] ⁽⁴⁾ [nell'allegato II] ⁽⁴⁾ della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione.]] ⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾ oppure [II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità [Gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁴⁾ [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁴⁾ sono destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie all'interno dell'Unione riconosciuto conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, dove saranno trasformati per il consumo umano.] II.2.5. Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, [gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁴⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁴⁾ provengono da [uno stabilimento] ⁽⁴⁾ [un habitat] ⁽⁴⁾ in cui: a) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;
--	---

▼ M16

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

	b) gli animali non sono stati a contatto con animali acquatici di specie elencate ⁽³⁾ che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.2.1. II.2.6. Prescrizioni in materia di trasporto Sono stati adottati provvedimenti per trasportare gli animali acquatici di cui alla parte I, conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 167 e 168 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico: II.2.6.1. quando gli animali acquatici sono trasportati in acqua, l'acqua non è cambiata in un paese terzo o territorio, oppure in una zona o un compartimento dello stesso, non elencati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici; II.2.6.2. gli animali acquatici non sono trasportati in condizioni che ne compromettano lo stato sanitario, in particolare: a) quando gli animali acquatici sono trasportati in acqua, questa non ne modifica lo stato sanitario; b) i mezzi di trasporto e i contenitori sono costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici durante il trasporto; c) [il contenitore] ⁽⁴⁾ [la barca vivaio] ⁽⁴⁾ [non è stato/a utilizzato/a in precedenza] ⁽⁴⁾ [è stato/a pulito/a e disinfettato/a conformemente a un protocollo e con prodotti approvati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine] ⁽⁴⁾, prima del carico per la spedizione nell'Unione; II.2.6.3. tra il momento del carico nel luogo di origine e il momento del loro arrivo nell'Unione, gli animali della partita non sono trasportati nella stessa acqua o [nello stesso contenitore] ⁽⁴⁾ [nella stessa barca vivaio] ⁽⁴⁾ di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all'ingresso nell'Unione; II.2.6.4. qualora sia necessario un ricambio di acqua in [un paese] ⁽⁴⁾ [un territorio] ⁽⁴⁾ [una zona] ⁽⁴⁾ [un compartimento] ⁽⁴⁾ che figura nell'elenco per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici, ciò avviene solo [in caso di trasporto via terra, presso punti di ricambio dell'acqua approvati dall'autorità competente del paese terzo o territorio in cui avviene il ricambio di acqua] ⁽⁴⁾ [in caso di trasporto su barca vivaio, a una distanza di almeno 10 km da qualsiasi stabilimento di acquacoltura situato nella rotta tra il luogo di origine e il luogo di destinazione nell'Unione] ⁽⁴⁾. II.2.7. Prescrizioni in materia di etichettatura Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare i [mezzi di trasporto] ⁽⁴⁾ [contenitori] ⁽⁴⁾ in conformità all'articolo 169 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico: II.2.7.1. la partita è identificata mediante [un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] ⁽⁴⁾ [una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio] ⁽⁴⁾, che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario/ufficiale; ⁽⁴⁾ [II.2.7.2. in caso di animali acquatici vivi, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene: a) informazioni sul numero di contenitori presenti nella partita; b) il nome delle specie presenti in ciascun contenitore; c) informazioni sul numero di animali acquatici in ciascun contenitore per ciascuna delle specie presenti; d) la seguente dichiarazione: "molluschi vivi destinati al consumo umano nell'Unione";] ⁽⁴⁾ [II.2.7.3. in caso di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene almeno la seguente dichiarazione: "prodotti di origine animale ottenuti da molluschi diversi dai molluschi vivi, destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione".] ⁽⁴⁾ (12) II.2.8. Validità del certificato sanitario/ufficiale Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul
--	--

▼ M16

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali molluschi bivalvi e dei loro prodotti.

“Animali acquatici”: animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

“Animali di acquacoltura”: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.

“Ulteriore trasformazione”: misure e tecniche di qualsiasi tipo, eseguite prima dell'immissione sul mercato ai fini del consumo umano, che alterano l'integrità anatomica, quali il dissanguamento, l'eviscerazione, la decapitazione, la lavorazione in tranci e la sfilettatura, atte a produrre rifiuti o sottoprodotti con un potenziale rischio di diffusione di malattie.

Tutti gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi cui si applica il punto II.2.4 del presente certificato sanitario/ufficiale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Il punto II.2.4 del presente certificato sanitario/ufficiale **non si applica** ai seguenti animali acquatici, che possono pertanto provenire da un paese terzo o da una sua regione elencati nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405:

- a) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;
- b) molluschi destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004;
- c) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8: indicare la zona di produzione, tranne che per i pettinidi, i gasteropodi marini e gli echinodermi raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate.

Parte II

- (1) La parte II.1 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applica ai paesi terzi o territori con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o altra legislazione dell'Unione.
- (2) La parte II.2 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applica ed è cancellata se la partita consiste di:
 - a) specie diverse da quelle elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione; oppure
 - b) animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici sbarcati da pescherecci per il consumo umano diretto; oppure
 - c) prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, pronti per il consumo umano diretto senza essere sottoposti a ulteriore trasformazione nell'Unione.
- (3) Le specie elencate nelle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Le specie elencate nella colonna 4 di tale tabella sono considerate vettrici solo alle condizioni di cui all'articolo 171 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (4) Cancellare la dicitura non pertinente. Per quanto riguarda il punto II.2.4.1, la cancellazione non è consentita se la partita contiene specie elencate per l'infezione da *Mikrocytos mackini* o l'infezione da *Perkinsus marinus*, salvo nelle circostanze di cui alla nota (8).
- (5) Il codice del paese terzo o territorio, oppure della zona o del compartimento dello stesso, figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (6) Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio, oppure di una zona o un compartimento dello stesso,

▼ M16

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

	elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di animali acquatici o prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (7) Il codice del paese terzo o territorio, oppure della zona o del compartimento dello stesso, figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (8) I punti II.2.3.1, II.2.3.2, II.2.3.3 e II.2.4 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applicano e sono cancellati se la partita contiene unicamente i seguenti animali acquatici: a) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico; b) molluschi destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004; c) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione. (9) Applicabile solo quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione, oppure la zona o il compartimento dello stesso, hanno lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o sono oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, altrimenti cancellare. (10) Applicabile quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione, o una zona di esso, dispone di misure nazionali approvate per una malattia specifica di cui all'allegato I o all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, altrimenti cancellare. (11) Le specie sensibili di cui alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2021/260. (12) Si applica solo a partite di animali acquatici vivi. (13) Deve essere firmato da: a) un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata; b) un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata. (14) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.
	[Veterinario ufficiale] ^{(4) (13)} / [Certificatore] ^{(4) (13)} Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma